



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43/CC

OGGETTO: Art. 20 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i.. Revisione Ordinaria delle Società Partecipate. Determinazioni.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BALBO Alessandra	Sindaco	X	
BINELLO Andrea	Vice Sindaco	X	
BERGADANO Umberto	Consigliere	X	
CAMERA Valeriano	Consigliere	X	
PARUSSO Emiliana	Consigliere	X	
CIRAVEGNA Elena	Consigliere	X	
LONGHINI Silvia	Consigliere	X	
ROSA Arturo	Consigliere	X	
CAIRONE Biagio	Consigliere	X	
CAREGLIO Pamela	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. CARAFA Vincenzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BALBO Alessandra** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Art. 20 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i.. Revisione Ordinaria delle Società Partecipate. Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che stabilisce quanto segue:

- ai sensi del comma 1, occorre effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- il comma 2 prevede che:
 - "i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. “*

- ai sensi del comma 3 dell'art. 20, il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;
- il comma 4 stabilisce che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 06.11.2024, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate, stabilendo quanto segue:

- mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società senza interventi:

1	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	quota del 0,14 %
2	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota del 0,4608 %
3	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici S.r.l.	quota del 1,409 %
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 1,19 %

- dismettere la partecipazione nella società EGEA S.p.A., di cui alla scheda 05.02.1, per le motivazioni espresse nelle relative schede degli allegati B e C., mediante il tempestivo esercizio del diritto di recesso dalla società EGEA S.p.A.;
- determinare contestualmente, ai sensi e per gli effetti del citato art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, la misura dell'accantonamento in misura prudenziale, in dipendenza della volontà di considerare anche gli effetti di trascinamento delle perdite, dalla lettura del combinato disposto del comma 1, paragrafo 2 e del comma 3bis dell'art.21, calcolato prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale della società EGEA S.p.A. al 31/12/2023 pari ad €.44.423.445,00, in ragione della percentuale di partecipazione del 0,1522% per un importo di € 67.612,48, che deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento approvato nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile.

Ai sensi del comma 4, art.20, D.Lgs. n.175/2016, occorre provvedere a riferire sull'attuazione del piano, evidenziando le azioni adottate ed i risultati conseguiti che sono compendiate nella relazione di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da trasmettere alla Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Piemonte e che può essere così sintetizzata:

- è stata mantenuta la partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016:

1	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.
2	G.A.L. Langhe Roero Leader
3	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici S.r.l.
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l

- si è operato per le azioni di razionalizzazione di cui alla scheda 05.02, cessione/alienazione quote, e precisamente:
 - EGEA S.p.A.: in ossequio a quanto deliberato, il Comune inviava ad EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. una dichiarazione di recesso ai sensi dell'art.2437 e ss. c.c. nonché ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n.175/2016; a seguito dell'eccezione di tardività del recesso operata dalla società in riferimento alla normativa civilistica si è ritenuto opportuno perfezionare il recesso dalla compagine societaria operando unicamente sulla normativa pubblicistica del D.Lgs. n.175/2016; a tal proposito viene inquadrato il recesso come fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona (ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.175/2016) allo spirare dell'anno dall'assunzione della deliberazione che certifica l'assenza di strategicità della partecipazione, previo esperimento di procedura d'asta finalizzata alla vendita delle azioni detenute; in attuazione di quanto sopra, veniva avviata procedura di asta pubblica finalizzata all'alienazione delle azioni di EGEA S.p.A. alla conclusione della quale, con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n.33 del 23.07.2025, veniva preso atto del verbale di gara deserta per l'alienazione delle azioni ordinarie di proprietà del Comune di Corneliano d'Alba; allo stato, essendo trascorsi 12 mesi dall'approvazione della deliberazione che certificava l'assenza di strategicità della partecipazione, nonché essendo stata esperita, con esito negativo, la procedura d'asta, si può affermare che si sia definitivamente perfezionato il recesso del Comune di Corneliano d'Alba dalla società EGEA S.p.A. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016; per quanto riguarda l'accantonamento di cui all'art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, lo stesso è stato finanziato con specifica variazione di bilancio, per l'importo di € 67.612,48 utilizzando una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, giusta deliberazione del Consiglio comunale n.51 del 06.11.2024;

Si evidenzia pertanto che si è definitivamente perfezionato il recesso del Comune di Corneliano d'Alba dalla società Egea S.p.A., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016.

Ritenuto necessario effettuare, con riferimento al 31.12.2024, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi del comma 1, art.20, D.Lgs. n.175/2016, individuando, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, le eventuali azioni di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Visti la relazione tecnica, di cui all'allegato B, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016 e il modello standard per la

razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo le linee guida della Corte dei Conti di cui all'allegato C;

Visto che dalla ricognizione effettuata emerge quanto segue:

- è possibile mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	Quota dello 0,14%
2	G.A.L. Langhe Roero Leader	Quota dello 0,4348%
3	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	Quota del 1,409%
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	Quota del 1,19%

Precisato che G.A.L. Langhe Roero Leader è espressamente escluso dalle razionalizzazioni periodiche delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto rientra nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016;

Preso atto che la quota di partecipazione del Comune di Corneliano d'Alba in G.A.L. Langhe Roero Leader, a seguito dell'aumento di capitale deliberato il 10.07.2024, è passata allo 0,4348%;

Evidenziato che per le società per le quali è stato deliberato il mantenimento non risultano situazioni di criticità;

Precisato infine che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal Segretario comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione sui risultati conseguiti sulla revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 06.11.2024, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

2) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune al 31.12.2024 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:

- allegato B - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2024;
- allegato C - Schede di cui al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie;

3) di dare atto che per effetto dell'analisi di cui sopra è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016, la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	Quota dello 0,14%
2	G.A.L. Langhe Roero Leader	Quota dello 0,4348%
3	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	Quota del 1,409%
4	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	Quota del 1,19%

4) di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, si è definitivamente perfezionato il recesso del Comune di Alba dalla società Egea S.p.A. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.175/2016;

5) di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

6) di dare mandato affinché la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
BALBO Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Corneliano d'Alba, li 20/12/2025
CARAFA Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.